



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

**Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione
Ambientale
DETERMINA
n. 1583/2017**

Novara, li 02/10/2017

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/64

OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA MAURIZIA DI F.LLI BERTOLDO MARIO, AURELIO E FRANCA S.S. S.A. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BRIONA, PRESSO CASCINA MAURIZIA, FOGLIO 33, MAPPALI 41 E 38 (REV. 2282/16)

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA MAURIZIA DI F.LLI BERTOLDO MARIO, AURELIO E FRANCA S.S. S.A. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BRIONA, PRESSO CASCINA MAURIZIA, FOGLIO 33, MAPPALI 41 E 38.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 378/03;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ha individuato le aree ed i siti non idonei all'installazione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

considerato che in data 16 settembre 2016, prot. prov. n. 30918, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla Società Agricola Maurizia di F.lli Bertoldo con sede legale in Briona, Cascina Maurizia, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da letame e liquame bovino della potenza elettrica di 300 kWe in comune di Briona, Foglio catasto 33, Mappali 41 e 38;

dato atto che in data 13 ottobre 2016 la documentazione è stata completata con quanto necessario per renderla procedibile;

visti:

- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 31 gennaio 2017 presso la Provincia di Novara;



- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 1 aprile 2017, prot. prov. n. 11625;
- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 giugno 2017 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione trasmessa dal Proponente in data 24/07/2017, prot. prov. n. 25846;

visti inoltre:

- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA del 15/06/2017, prot. prov. n. 20881;
- ◆ la nota dell'Associazione Irrigazione Est Sesia prot. prov. n. 2889 del 27/01/2017 nella quale si segnala che non risultano interferenze con il reticolo irriguo o di proprietà dell'Associazione;
- ◆ il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara U.0001113 dell'1/02/2017, trasmesso dalla Ditta con nota prot. 8710 del 13/03/2017;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato con nota n. 164680 del 10/10/2016;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

considerato che la destinazione d'uso dell'area in cui verrà insediato l'impianto è "aziende agricole operanti, idonea per la realizzazione dell'opera;

dato atto che con bonifico del 12/08/2016 sono stati versati i diritti istruttori relativi alla pratica;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la Società Agricola Maurizia di F.lli Bertoldo Mario, Aurelio e Franca S.S. S.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da letame e liquame bovino della potenza elettrica 300 kWe in comune di Briona, Foglio catasto 33, Mappali 41 e 38;

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;



- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 16 giugno 2017, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla Società Agricola Maurizia di F.lli Bertoldo Mario, Aurelio e Franca S.S. S.A. con sede legale in Briona, Cascina Maurizia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da letame e liquame bovino, nonché delle opere connesse, della potenza elettrica di 300 kWe in comune di Briona, Foglio catasto 33, Mappali 41 e 38, presso Cascina Maurizia;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il Permesso di Costruire;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
 - parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
 - Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 69.500,00 (sessantanovemilacinquecento Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Briona per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;



- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Briona ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle prescrizioni che seguono nonché nei pareri/nulla osta riportati in premessa.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Briona, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia effluenti zootecnici indicati nella relazione tecnica a corredo dell'istanza (letame e liquame bovino). L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, e s.m.i e dalla D.G.R. 2/R del 2/03/2016;



6. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
7. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Briona e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
8. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
9. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
10. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
11. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
12. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
13. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco citato in premessa;:
14. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
15. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
16. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
17. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);



18. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. dovrà essere garantita per tutta la vita dell'impianto, anche mediante periodiche ispezioni, la tenuta delle vasche utilizzate;
4. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
5. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomassa e la data di invio al processo di digestione anaerobica. Il registro dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritengono validi anche registri su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE

1. Durante la fase di cantiere, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
2. completato l'insediamento dell'impianto, dovranno essere effettuati, sia presso i recettori sia a confine di proprietà, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Se dai rilievi si riscontrasse un superamento di tali limiti, dovranno essere realizzate opportune opere di bonifica acustica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE

1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire secondo quanto indicato nella documentazione progettuale agli atti;
2. le aree destinate all'impianto non dovranno essere interessate in alcun modo da fenomeni di ristagno di acqua in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA



1. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti al camino del motore, riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% negli effluenti gassosi anidri:
 - ◆ Ossidi di azoto (come NO₂) 500 mg/Nmc;
 - ◆ Monossido di carbonio (come CO) 800 mg/Nmc;
 - ◆ Carbonio organico totale (COT) escluso il metano 100 mg/Nmc
 - ◆ Composti inorg. del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 10 mg/Nmc
2. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei suddetti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Briona entro 45 giorni dalla data di effettuazione;
3. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI EN ISO 16911-1,2:2013 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei COV come previsto nel DLgs 152/06 e il metodo UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione delle polveri totali.
4. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
5. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
6. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
7. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H₂S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:



1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
 2. analisi annuali sul digestato prodotto presso l'impianto;
 3. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri ed umidità;
 4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
 5. report annuale del parametro concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
 6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
 - che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
 - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Briona ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;
 - di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
 - di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,



- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Affari istituzionali, Pianificazione territoriale, Tutela e Valorizzazione ambientale – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Alessandro FERRERA)

Novara li, 13/09/2017

